

## CONVENZIONE

Tra

la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione - Cod.Fisc. 80002870923, nella persona del Vice Direttore, Avv. Francesca Lissia, domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari Via Cesare Battisti snc (detta per brevità “RAS”),

e

CARBOSULCIS S.p.A, codice fiscale 00456650928, nella persona del legale rappresentante Francesco Lippi domiciliato per la carica presso il medesimo centro, in Loc. Miniera Monte Sinni, 09010 Cortoghiana (SU) (detto per brevità “BENEFICIARIO”);  
(RAS e BENEFICIARIO congiuntamente “PARTI”)

## PREMESSE

CONSIDERATO che la Strategia Europa 2020 dell'Unione Europea individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione uno degli assi fondamentali della crescita intelligente, quale volano fondamentale per il rilancio dell'economia europea, perseguendo la transizione verso un'economia e una società fondate sulla conoscenza;

CONSIDERATO, altresì, che il Programma Nazionale per la Ricerca 2014-2020, individua tra le proprie priorità:

la ricerca, l'alta formazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nonché la promozione di iniziative, competenze e progetti su scala nazionale perseguendo l'obiettivo di coordinare ed attuare iniziative regionali, nazionali e internazionali;

VISTO il programma Horizon 2020 per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, principale strumento con cui l'Unione Europea finanzia la ricerca degli Stati membri;

VISTA, altresì, la Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di stato a favore della Ricerca, Sviluppo e Innovazione" (2014/c198/01) che stabilisce che un progetto di ricerca e sviluppo (R&S) collaborativo può essere sostenuto in un contesto di non aiuto quando si sviluppano attività non economiche o esiste una condizione di efficace collaborazione.

Per attività non economiche (paragrafo 2.1.1, punto 19.a), si intendono le attività di R&S svolte:

in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa, nel cui ambito un organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca intraprendono un'effettiva collaborazione, oppure se prevista un'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria (ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source);

Per efficace collaborazione (paragrafo 2.2.2, punto 28) si intende che il progetto è svolto da almeno due parti indipendenti che perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, che definiscono congiuntamente l'ambito d'applicazione, che partecipano alla relativa concezione, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro

genere, nonché i relativi risultati. Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca, nessun aiuto di Stato indiretto è concesso all'impresa partecipante per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti oppure,
- b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità; oppure
- c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto; oppure
- d) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.

VISTO il Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020, ed in particolare l'ASSE I (OT 1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione), che contribuisce al rafforzamento del

sistema di relazione tra gli attori della ricerca e all'incremento nel numero di collaborazioni tra imprese, università, centri di ricerca e PA, favorendo ricadute concrete sul sistema imprenditoriale regionale, mediante la valorizzazione di quei domini nei quali la Smart Specialisation Strategy regionale (S3 Sardegna) ha ravvisato un maggiore potenziale di innovazione competitiva, anche attraverso la promozione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, con la quale la Regione intende rafforzare il sistema della ricerca di base e quella scientifico-tecnologica della Sardegna e promuovere la Ricerca e l'Innovazione in settori strategici per l'economia regionale;

VISTO il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 contenente i criteri di carattere generale per l'ammissibilità della spesa

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha ridefinito la cornice di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura;

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2016 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di Regia per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto il 29 luglio 2016, "Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";

VISTA la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014”, che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione delle risorse”, che ha destinato 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna per interventi da realizzarsi mediante apposito Accordo interistituzionale denominato “Patto per il Sud” (da cui il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna);

VISTO il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 46/5 del 10.08.2016 “Preso d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica n. 3 Sviluppo economico e produttivo, linea di Azione 3.1 “Interventi di sostegno alla Ricerca”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e delle tipologie di intervento ammissibili” con cui è stato individuato il Centro Regionale di Programmazione quale Direzione Generale competente per l’Area Tematica 3 Sviluppo economico e

produttivo, linea di Azione 3.1 " Interventi di sostegno alla Ricerca";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/41 del 3 maggio 2017, concernente il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Area Tematica 3- Linea d' Azione 3.a.1.1: Interventi di sostegno alla ricerca. Tipologia degli Interventi ammessi;

CONSIDERATO che la succitata Deliberazione n. 22/41 del 2017 ha previsto alla tipologia 3 il finanziamento di Progetti di Ricerca e Sviluppo proposti dalle imprese in collaborazione con organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca regionali o da organismi pubblici di ricerca da realizzarsi nel territorio regionale in collaborazione con il sistema delle PMI regionali, coerenti con la Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la Determinazione DG Presidenza n. 481 del 30.07.2018. Approvazione aggiornamento versione 1.3 del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del 30.07.2018 e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 27/17 del 6 giugno 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato - quale atto di programmazione - le indicazioni relative alle tipologie di intervento già individuate nella sopra richiamata Delib. G.R. n. 22/41 del 2017 ed in particolare, nell'ambito della tipologia 3 relativa al finanziamento di Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo, prevedendo anche la realizzazione del progetto FeDe a valere sui fondi FSC 2014-2020;

VISTO il progetto presentato da Carbosulcis, Prot.n. 0000765 del 03-02-2020;

VISTA la valutazione positiva del progetto del 17-02-2020;

VISTA la Deliberazione n. 24/24 dell'08/05/2020, con la quale la Giunta regionale ha approvato la realizzazione del progetto FeDE per € 1.000.000 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Linea d'Azione 3.a.1.1. "Interventi di sostegno alla Ricerca";

RITENUTO di dover procedere a disciplinare convenzionalmente i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Beneficiario;

VISTO il parere di coerenza espresso dall'Autorità di Gestione del FSC 2014-2020;

le Parti espressamente convengono quanto segue:

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

È necessario regolare i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Beneficiario per la realizzazione del Progetto "FeDE".

Le condizioni indicate nella presente Convenzione sono formalmente accettate con la sottoscrizione in forma digitale del presente atto, da parte dei soggetti sottoscrittori.

#### **Art. 1 - Recepimento premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ne costituisce allegato:

- Relazione Tecnica di Intervento del Progetto di ricerca "FeDE".

### Art. 2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto il finanziamento e la disciplina dei rapporti tra la RAS e il BENEFICIARIO per la realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo (R&S) "FeDE" presentato presentato da Carbosulcis, Prot.n. 0000765 del 03-02-2020, i cui dati generali sono di seguito elencati:

Scheda	Titolo intervento	Localizzazione	Fonte	CUP	RUP	Importo
RC_CRP_075	FeDE	Miniera Monte Sinni, Cortoghiana (SU)	FSC 2014-2020 LdA 3.a.1.1	C84I19001380001	Fabrizio Pisanu	1.528.000

### Art.3 - Descrizione delle attività

Le attività in capo al BENEFICIARIO sono descritte nella Relazione tecnica di Intervento allegata al presente Atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) con un costo totale di euro € **1.528.000** (euro euro unmilione cinquecentoventottomila/00) così ripartiti:

- € **1.000.000** - Cofinanziamento a valere sul FSC 2014-2020
- € **528.000** - cofinanziamento di Carbosulcis, Università degli Studi di Cagliari e Crea..

Condizione per l'erogazione del finanziamento è che:

- i risultati della collaborazione che non generino diritti di proprietà intellettuale possano avere larga diffusione;
- gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività dell'organismo di ricerca gli

siano integralmente attribuiti;

- i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, siano attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi finanziari, materiali e di competenze apportati al progetto.

#### **Art.4 - Modalità di esecuzione delle attività**

IL BENEFICIARIO si obbliga a realizzare il progetto di ricerca secondo le modalità indicate nell'Allegata Relazione Tecnica d'Intervento, con particolare riferimento ai cronoprogrammi finanziari e procedurali e alle modalità organizzative.

Ogni variazione dell'intervento in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione regionale, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### **Art. 5 - Importo complessivo delle attività**

Per la realizzazione delle attività di ricerca oggetto del presente atto, la RAS corrisponderà il contributo totale di € **1.000.000,00** (euro unmilione/00).

Detto contributo trova copertura a valere sui Fondi previsti dalla Deliberazione CIPE n° 25 del 10 agosto 2016 tabella 2, quale quota parte delle risorse destinati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/24 dell'08/05/2020 per la "*Tipologia 3: finanziamento di Progetti collaborativi di ricerca e sviluppo*", a cui è riferibile il Progetto di ricerca "FeDE".

Il contributo concesso dalla RAS dovrà essere utilizzato per spese inerenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività previste per il progetto di ricerca.

Qualora le spese sostenute, che siano state correttamente rendicontate dal BENEFICIARIO e riconosciute ammissibili dalla RAS a seguito della verifica amministrativa e contabile sul rendiconto finale, differiscano in eccesso dall'importo del contributo, l'importo di cui al comma 2 del presente articolo rimarrà invariato.

### **Art. 6 - Risorse finanziarie per fonte e per annualità**

Sulla base dei cronoprogrammi procedurali e finanziari contenuti nella relazione allegata alla presente Convenzione sono individuate le risorse finanziarie e i relativi Centri di Spesa Regionali competenti all'assunzione dell'impegno di spesa e al trasferimento delle risorse al Beneficiario per singolo intervento con le annualità di riferimento.

In caso di discordanza fra quanto previsto nella Relazione tecnica di intervento e la tabella sottostante, fa fede, ai fini dell'impegno delle risorse per singole annualità, quanto previsto nella presente convenzione, come di seguito riportato:

Scheda	Titolo	Fonte	CdR	2020	2021	2022	Importo totale
RC_CRP_075	FeDE	FSC 2014-2020 LdA 3.a.1.1	00.03.60.00	€147.800,00	€650.000,00	€202.200,00	€ 1.000.000,00

#### Art. 7 - Periodo di ammissibilità dei costi e durata delle attività

Il Contributo è concesso sui costi sostenuti e regolarmente rendicontati dal BENEFICIARIO a decorrere dalla data di firma della presente Convenzione ed entro i successivi 24 mesi. Gli impegni giuridicamente vincolanti relativamente a Lavori, Servizi e Forniture dovranno essere comunque assunti **entro e non oltre il 31 dicembre 2021**, pena il mancato riconoscimento di tutte spese sostenute a valere sul progetto.

#### Art. 8 - Circuito finanziario

Al fine di consentire l'erogazione dei flussi finanziari con modalità e tempistiche adeguate alle esigenze specifiche dei singoli interventi e delle correlate dinamiche procedurali e di avanzamento fisico delle opere pubbliche, i centri di spesa gestiscono le risorse finanziarie in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 - Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, art. 8, commi 2, 5 e 6, in conformità alla Delibera G.R. n.48/23 del 02.10.2018, e provvedono al trasferimento delle stesse secondo i tempi indicati nei cronoprogrammi procedurali e finanziari

inseriti nelle schede attuative allegate alla presente Convenzione.

Per la prima annualità è riconosciuto, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo complessivo dell'intervento, e comunque non superiore a quanto previsto nel cronoprogramma di spesa approvato, secondo l'articolazione riportata nelle tabelle di cui ai precedenti articoli ed è riconosciuta contestualmente alla registrazione contabile dell'impegno di spesa.

Il Beneficiario formulerà, nel corso dell'esercizio e comunque entro la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, apposita richiesta di erogazione della quota finanziaria relativa all'esercizio in corso, di importo non superiore a quello corrispondentemente indicato nel cronoprogramma approvato, che certifica l'entità della spesa sino a quel momento sostenuta e gli atti procedurali assunti. I competenti Centri di Spesa adotteranno, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione della spesa.

Le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa sono erogate in conformità ai cronoprogrammi procedurali e finanziari a condizione che sia certificata, dal Beneficiario, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato - certificazione della spesa costituita da apposita dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario, corredata dei mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture in copia conforme.

Sono fatti salvi i casi in cui, in presenza di un avanzamento di spesa inferiore a detta percentuale, il Beneficiario richieda ugualmente il trasferimento della quota successiva essendo in grado di motivare

e documentare adeguatamente il concretizzarsi dell'effettiva esigenza della disponibilità di cassa richiesta per la prosecuzione della realizzazione dell'intervento.

In detti casi, valutate le motivazioni esposte e la documentazione presentata, i Centri di Spesa possono disporre l'erogazione delle somme nei limiti della quota prevista nel cronoprogramma. Le ulteriori quote relative ai successivi esercizi finanziari verranno erogate sulla base delle certificazioni di cui al precedente punto, rilasciate dal Beneficiario in conformità al cronoprogramma procedurale e finanziario allegato alla presente Convenzione, che attestino un avanzamento della spesa pari ad almeno il 90% di quanto già erogato.

Se l'avanzamento della spesa non corrisponde a quanto definito nel cronoprogramma approvato, lo stesso dovrà essere ripresentato entro il 30 settembre di ogni anno e approvato dal Centro di Spesa competente.

Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa procedurale e finanziario comporta, preliminarmente all'erogazione di ulteriori quote, una valutazione sullo stato di attuazione dell'intervento da comunicare al Beneficiario.

In ogni caso la richiesta del Beneficiario non potrà superare l'importo previsto nei cronoprogrammi di spesa per l'annualità stessa, così come indicati nelle schede intervento.

Le erogazioni delle tranche successive alla prima saranno condizionate alla dimostrazione da parte del Beneficiario, attraverso il caricamento di tutti i dati e dei relativi giustificativi di spesa nei sistemi informativi di monitoraggio individuati nelle schede intervento, dell'assunzione di impegni

giuridicamente vincolanti sull'intero importo dell'annualità di riferimento.

Nel caso in cui differenti modalità di erogazione venissero disciplinate da successive disposizioni normative o atti di indirizzo regionali le stesse verranno comunicate al Beneficiario.

Le modalità di erogazione previste nei disciplinari dei diversi Fondi dovranno raccordarsi con la disciplina prevista nel presente articolo.

#### **Articolo 9 – Rendicontazione delle attività e dei costi**

Il BENEFICIARIO, essendo l'operazione finanziata a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, è tenuto al rispetto degli adempimenti finalizzati al monitoraggio procedurale e finanziario, con cadenza bimestrale.

In occasione della scadenza del monitoraggio bimestrale, il soggetto beneficiario deve trasmettere all'Amministrazione regionale i dati relativi all'avanzamento contabile e procedurale dell'operazione, mediante la compilazione dei modelli di rendicontazione appositamente predisposti dalla RAS, previo caricamento nel Sistema di monitoraggio SGP. Detti adempimenti rappresentano un obbligo per il Beneficiario del contributo.

Di seguito si riportano le date relative alle scadenze del sopra richiamato monitoraggio/ <b>BIMESTRE</b>	<b>DATA A CUI SI RIFERISCE IL MONITORAGGIO</b>	<b>DATA ENTRO LA QUALE IL BENEFICIARIO DEVE CARICARE I DATI IN SGP</b>	<b>DATA ENTRO LA QUALE IL CRP DEVE VALIDARE I DATI IN SGP</b>
1	28/02	06/03	10/03
2	30/04	06/05	10/05



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



3	30/06	06/07	10/07
4	31/08	06/09	10/09
5	31/10	06/11	10/11
6	31/12	06/01	10/01

La RAS verificherà la coerenza delle spese sostenute rispetto al Progetto, alla normativa vigente, al Si.Ge.Co. e allegati.

La documentazione tecnica, amministrativa e contabile dovrà essere conservata, in originale, presso la sede del Beneficiario, e trasmessa periodicamente in formato digitale affinché la stessa possa essere esibita in sede di verifica amministrativo-contabile.

I documenti afferenti tutte le fasi di realizzazione di un'operazione devono essere conservati in apposito fascicolo cartaceo e/o informatico. L'archiviazione dovrà essere organizzata secondo modalità che consentano l'agevole reperibilità e consultazione dei documenti, nelle forme previste dalla normativa dell'UE e dalla normativa nazionale di riferimento. Il fascicolo del progetto deve contenere:

- una scheda di riepilogo costantemente aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti;
- documentazione relativa alla concessione del contributo
- documentazione relativa agli stati di avanzamento del progetto;
- documentazione contabile (fatture quietanzate o documenti aventi forza probatoria

equivalente) relativa a spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova dell'avvenuto pagamento;

- rapporti sulle verifiche eventualmente espletate (es. verbali e check list di controllo di primo livello, etc.).

Il fascicolo dovrà essere tenuto a disposizione dei soggetti interessati a vario titolo ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura dell'intervento.

Entro 90 giorni dalla conclusione delle attività di ricerca, il BENEFICIARIO presenterà la rendicontazione finale dei costi sostenuti e la relazione scientifica conclusiva.

#### **Articolo 10 – Costi ammissibili**

Fatti salvi i limiti di ammissibilità delle spese previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, per l'individuazione delle spese ammissibili da parte dei Responsabili di Linea d'Azione, d'intesa con il Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto, si fa riferimento al DPR n.22 del 5 febbraio 2018, contenente i seguenti criteri di carattere generale.

È ammissibile l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo, purché non siano recuperabili e direttamente afferenti all'intervento.

Sono ammissibili le spese relative all'apertura di uno o più conti bancari, per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'intervento

e necessarie per la sua preparazione e realizzazione.

Sono ammissibili le spese per l'imposta di registro, purché afferenti all'intervento.

L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile solo se:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'esatta provenienza del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di terreni, purché:

- sussista un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'intervento;
- la percentuale di tale spesa non superi il 10% del totale della spesa ammissibile.

Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite è essere aumentato al 15%.

Nel caso di interventi a tutela dell'ambiente, la percentuale del 10% può essere superata tramite deroghe concesse dal Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto d'intesa con il Responsabile di Linea d'Azione, ma soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'AdG;

- il terreno è destinato all'uso stabilito, per un periodo non inferiore a quello indicato nella decisione dell'AdG di cui al punto precedente;
- il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'AdG;
- l'acquisto è effettuato da parte di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico;
- la perizia giurata di parte, che attesti il valore di mercato del terreno, sia redatta da un valutatore, qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti e dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato (solo nei casi in cui non sia possibile aver conoscenza del valore del terreno in modo diverso).

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di edifici già costruiti, purché siano direttamente connessi all'intervento e vengano rispettate le seguenti condizioni:

- il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata siano attestati da una perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato, secondo le modalità indicate al punto precedente;
- le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'intervento prevede la loro regolarizzazione da parte del Beneficiario/Soggetto Attuatore (al compimento del quale rimane condizionata l'erogazione delle risorse);

- l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- l'immobile sia utilizzato per la destinazione stabilita, conformemente alle finalità dell'intervento e per il periodo stabilito dall'AdG.

Sono ammissibili le spese per locazione semplice e il noleggio. Per quanto riguarda la locazione finanziaria o leasing finanziario, si fa riferimento all'art. 19 del citato DPR n. 22/2018.

Sono ammissibili le spese per arredi, attrezzature e apparecchiature nonché spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali agli interventi.

Sono ammissibili le spese tecniche relative a progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità; sono ammissibili le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.

Sono altresì ammissibili le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto, le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. Non sono altresì ammissibili i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, i deprezzamenti e le

passività, gli interessi di mora, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari.

Per quanto sopra non previsto si rimanda a quanto meglio definito dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, e allegati, in particolare l'allegato 12 "Ammissibilità della spesa".

#### **Art. 11 - Modalità di erogazione**

Il CONTRIBUTO sarà erogato dalla RAS mediante accreditamento a favore a favore di Carbosulcis SPA secondo la ripartizione indicata nella Relazione tecnica di intervento, allegata alla presente Convenzione, nella Sezione Cronoprogramma finanziario, condizionatamente alle disponibilità di cassa.

Il Beneficiario erogherà e regolerà i rapporti con i partner di progetto con specifici atti convenzionali, coerenti con la presente Convenzione nel rispetto del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, e allegati e del Disciplinare recante adempimenti per i Beneficiari e nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di stato a favore della Ricerca, Sviluppo e Innovazione" (2014/c198/01) per i progetti di ricerca e sviluppo (R&S) collaborativi.

#### **Art. 12 - Utilizzo delle economie**

Si potrà procedere, con successivi atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità del Progetto, utilizzando eventuali economie derivanti dall'attuazione di altri interventi della Linea d'Azione 3.a.1.1, anche in osservanza delle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento.

### **Art. 13 - Disimpegni**

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse, il Beneficiario è tenuto a rispettare i cronoprogrammi di spesa approvati nelle singole schede intervento, il cui schema complessivo è riportato nell'articolo 6 della presente Convenzione, anche per consentire il rispetto dei target di spesa definiti per singolo Programma.

In caso di disimpegno dei Programmi, il Responsabile del Centro di Spesa Regionale e/o dell'Azione ridurrà la dotazione finanziaria assegnata al Beneficiario in misura corrispondente alla quota di spesa eventualmente non raggiunta.

### **Art. 14 - Recuperi**

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato al Beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

A tal fine il Responsabile del Centro di Spesa Regionale e/o dell'Azione provvede al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza del Beneficiario, tale importo rimarrà a carico dello stesso.

Il Beneficiario è obbligato altresì a fornire tempestivamente al Responsabile del Centro di Spesa Regionale e/o dell'Azione ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Ulteriori adempimenti verranno regolamentati nei disciplinari, relativi ai diversi Fondi, che saranno sottoscritti come indicato nell'articolo 1 della presente Convenzione.

#### **Art. 15 Clausola risolutiva espressa**

La presente convenzione s'intenderà risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni saranno state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

#### **Art. 16 - Durata e modifiche alla Convenzione**

L'efficacia della presente Convenzione e delle schede allegate è subordinata alla registrazione contabile dell'impegno di spesa e avrà il termine ultimo nella completa realizzazione degli interventi previsti nel Progetto di Ricerca fissata in 24 mesi.

Le attività di rendicontazione e monitoraggio dovranno chiudersi, in ogni caso, entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di chiusura delle attività prevista per il progetto.

Il Beneficiario si impegna comunque a garantire, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione 2014-2020.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno apportate con apposito atto aggiuntivo.

#### **Art. 17 – Obblighi di pubblicità.**

Il Beneficiario delle risorse della Programmazione FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna dovrà dare pubblicità a tale finanziamento.

Il logo messo a disposizione deve essere accompagnato dalla frase “Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”.

Le spese relative alla informazione e pubblicità sono rendicontabili a valere sui fondi FSC 2014-2020. Per quanto non esplicitato si rimanda all'Allegato 9 - Loghi e cartellonistica del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO).

#### **Art. 18 – Obblighi di informazione.**

Il BENEFICIARIO si impegna a tenere informata la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, di tutte le eventuali modifiche inerenti alla conduzione del progetto e di qualsiasi altra notizia di interesse per la Regione.

#### **Art. 19 – Aiuti di stato.**

Il BENEFICIARIO, nell'ambito del presente progetto collaborativo, si impegna a concordare preventivamente con la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, tutte le previste attività inerenti iniziative di trasferimento tecnologico ad imprese, nonché, in generale, tutte quelle che possano ricadere nell'ambito normativo degli aiuti di stato.

#### **Art. 20 – Obblighi di custodia.**

Sarà cura del BENEFICIARIO conservare tutta la documentazione originale relativa al progetto per la durata del progetto e per almeno 5 anni dalla conclusione dello stesso, in modo da essere disponibile per eventuali controlli da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna.

#### **Art. 21 - Adempimenti in tema di “Amministrazione Trasparente “ed Anticorruzione.**

Il BENEFICIARIO si impegna ad assolvere in maniera autonoma agli obblighi scaturenti dal Decreto Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190 / 2012 ss.mm.ii nonchè all'adozione dei "Patti di integrità" nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse trasferite in ossequio a quanto previsto dalla D.G.R n. 30/16 del 16.06.2015 .

Il BENEFICIARIO si impegna a comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, lo stato di attuazione dei Patti di Integrità.

#### **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016, mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza.

Il trattamento è lecito, senza previo consenso, solo se e nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all' art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le seguenti finalità:

1. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
2. Adempimento da parte del titolare di obblighi di legge.

### 3. Perseguimento di un interesse legittimo.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento dei dati è consentito, solo previo specifico consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ( UE ) n. 2016/679.

Le parti sono tenute a fornire all'interessato l'informativa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento ( UE ) n. 2016/ 679 sui seguenti punti: sulle finalità e la base giuridica del trattamento, sulla natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso, sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di responsabili anche esterni del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, del Data Protection Officer nominato, i diritti di cui agli articoli 15, 16-21 del GDPR e il diritto di reclamo al Garante per la Privacy.

L'Amministratore Unico  
di Carbusulcis SpA

Il Vice Direttore del Centro  
Regionale di Programmazione

Francesco Lippi

Francesca Lissia